

Nuovo STATUTO della SOCIETA' ECONOMICA DI CHIAVARI

(approvato dall'Assemblea dei Soci il 28 novembre 2010)

PREAMBOLO

La società Economica di Chiavari è stata fondata il 15 aprile 1791 per iniziativa del Marchese Stefano Rivarola. Con Regio decreto 2 agosto 1935 n° 1670 è stata eretta in Ente Morale. Attualmente è iscritta al n. 294 del Registro regionale delle Persone Giuridiche Private.

DENOMINAZIONE, OGGETTO SOCIALE E SEDE

Art. 1 – La società Economica di Chiavari è un'associazione senza fini di lucro. Essa è apartitica e non favorisce o discrimina alcuna parte politica, religiosa, sociale, di sesso o di razza, di indirizzo o di pensiero. Essa ha durata illimitata.

Art. 2 – La Società Economica di Chiavari ha per oggetto la promozione la tutela della cultura, delle attività economiche, dell'arte, della scienza, dell'istruzione e dell'ambiente di Chiavari e del comprensorio.

A tal fine, tra l'altro:

- Promuove e organizza, anche in forma virtuale, mostre, fiere e convegni;
- Promuove e realizza pubblicazioni anche su supporto informatico o in rete;
- Accorda borse di studio a studenti incentivi e premi ad artisti e ad altri soggetti meritevoli per lo sviluppo economico e sociale del territorio;
- Garantisce e cura l'apertura al pubblico della Biblioteca, della Quadreria e dei Musei della Società, potenziandoli come strumenti di istruzione e formazione culturale.

Art. 3 – La Società Economica di Chiavari (nel seguito denominata anche Associazione) ha sede in Chiavari.

ASSOCIATI

Art. 4 – Possono essere associati ordinari tutte le persone fisiche maggiorenni e gli enti che condividono gli scopi dell'Associazione.

Gli Associati ordinari sono nominati dall'Ufficio di Presidenza. La domanda di ammissione deve essere formulata per iscritto dall'aspirante Associato sullo schema predisposto dall'Ufficio di Presidenza e deve essere controfirmata da almeno due Associati, non facenti parte dell'Ufficio di Presidenza. La votazione sull'ammissione avviene a scrutinio segreto e a maggioranza, cioè la metà più uno dei componenti l'Ufficio di Presidenza.

Art. 5 – Sono Associati onorari le personalità e gli Enti che si sono distinti per meriti e benemerienze sociali e culturali nonché per mecenatismo nei confronti dell'Associazione. Gli Associati onorari sono nominati, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, dall'Assemblea degli Associati a maggioranza dei due terzi dei presenti.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 6 – Il patrimonio sociale è costituito dagli immobili e mobili di proprietà dell'Associazione, da lasciti e contribuzioni di privati ed enti pubblici, nonché dalle quote associative. L'ammontare della quota sociale annua è stabilita dall'Assemblea degli Associati su proposta dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 7 – Gli Associati che, nonostante l'invito, non paghino la quota sociale per un biennio, decadono dalla loro qualità di Associati.

L'Associato che compia azione ritenuta lesiva degli interessi o dell'immagine dell'Associazione può essere sospeso o revocato dal collegio dei Probi Viri su istanza dell'Ufficio di Presidenza.

L'Associato che si trovi in conflitto di interessi con l'Associazione può essere sospeso dal Collegio dei Probi Viri su istanza dell'Ufficio di Presidenza.

Il conflitto di interessi tra Associato ed Associazione è presunto nel caso in cui l'Associato sia controparte dell'Associazione in un procedimento civile, amministrativo o arbitrale.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8 – Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea degli Associati, l'Ufficio di Presidenza, il Presidente, il Collegio dei Sindaci, il Collegio dei Probi Viri.

Tutte le cariche sono gratuite.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art. 9 – L'Assemblea degli Associati è composta da tutti gli Associati in regola con il versamento delle quote associative alla data dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea costituisce l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea ha il potere generale di indirizzo e controllo, salvo che sulle materie attribuite dal presente Statuto e dalla via alla competenza dell'Ufficio di Presidenza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica dell'Associazione o, in sua vece, dal Vice Presidente, o in sua assenza, dal membro più anziano, tra quelli presenti, dell'Ufficio di Presidenza.

L'Assessore addetto alla Segreteria funge da Segretario dell'Assemblea. In sua assenza il Presidente dell'Assemblea nomina un sostituto, tra gli Associati con almeno un anno di anzianità nell'Associazione.

Art. 10 – L'Assemblea degli Associati è ordinaria o straordinaria.

Art. 11 – l'Assemblea ordinaria:

- Elegge, tra gli associati, i membri dell'Ufficio di Presidenza
- Elegge, tra gli associati, i componenti del Collegio dei Sindaci,
- Elegge, tra gli associati, i componenti del Collegio dei Probi Viri
- Elegge, la Commissione Elettorale
- Approva il rendiconto e la relazione sull'attività svolta
- Approva il bilancio preventivo e le linee generali di attività dell'Associazione
- Approva la nomina degli Associati Onorari

- Approva i regolamenti.

Art. 12 – L'Assemblea straordinaria:

- Approva le modifiche dello Statuto
- Delibera l'accettazione e la rinuncia ad eredità e legati
- Approva l'alienazione o l'acquisto di beni immobili o di diritti reali immobiliari nonché di beni immobili di particolare pregio
- Approva la concessione di ipoteche esclusivamente a garanzia di debiti dell'Associazione e la stipula di mutui
- Approva lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 13 – L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio – o entro sei mesi, quando lo richiedano particolari esigenze – per l'approvazione del bilancio consuntivo; entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo inerente al successivo esercizio e ogni qualvolta l'Ufficio di Presidenza ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli Associati.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata dall'Ufficio di Presidenza ogni qual volta questi ne ravvisi la necessità o quando ne facciano richiesta motivata il Collegio dei Sindaci o almeno un decimo degli Associati.

Art. 14 – L'Ufficio di Presidenza convoca l'Assemblea ordinaria o straordinaria con avviso scritto per posta ordinaria o mediante comunicazione elettronica per gli Associati che ne abbiano fatto espressa richiesta.

La convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno, l'ora e la sede e dovrà essere inviata almeno 15 giorni prima dell'adunanza all'indirizzo risultante dal libro degli Associati.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria potrà essere convocata anche in altro luogo che non sia quello dove ha sede la Società, purchè nel Comune di Chiavari o in un Comune ad esso limitrofo.

Art. 15 – In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualora sia presente un numero di Associati non inferiore al triplo di quello dei componenti l'Ufficio di Presidenza. Non sono ammesse deleghe per la partecipazione alle Assemblee.

Art. 16 – L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, salvo altrimenti disposto dal presente Statuto.

Nel caso di scioglimento anticipato dell'Associazione e conseguente devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

A parità di voti la proposta si intende respinta.

Le votazioni sono normalmente palesi.

Sono a scrutinio segreto le votazioni che riguardano le persone, l'elezione degli organi dell'Associazione e quando ne faccia richiesta almeno la metà degli Associati presenti aventi diritto al voto.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti dell'Ufficio di Presidenza non hanno diritto di voto.

Art. 17 – Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione, è a disposizione degli Associati che ne facciano richiesta e viene pubblicato sul sito internet dell'Associazione prima della convocazione della successiva Assemblea.

Quando la legge lo imponga, ovvero l'Ufficio di Presidenza lo ritenga opportuno, il verbale dell'Assemblea viene redatto da un notaio designato dall'Ufficio di Presidenza.

La conduzione delle Assemblee segue le prescrizioni del relativo Regolamento, che viene proposto dall'Ufficio di Presidenza e ratificato dall'Assemblea.

UFFICIO DI PRESIDENZA

Art. 18 – L'Associazione è amministrata da un Ufficio di Presidenza eletto con votazione segreta dall'Assemblea Ordinaria degli Associati.

Esso è composto da nove Associati, denominati Assessori, e viene rinnovato ogni quattro anni.

Art. 19 – Elezione

Qualunque Associato è eleggibile, e può candidarsi all'elezione manifestando la propria disponibilità all'apposita Commissione Elettorale.

La Commissione elettorale ha il compito di raccogliere le candidature ed essere garante della correttezza del processo elettorale.

La Commissione Elettorale è composta da tre membri, opera secondo un regolamento approvato dall'Assemblea degli Associati.

La Commissione Elettorale viene nominata dall'Assemblea di Bilancio precedente alle elezioni e decade una volta completato il processo elettorale.

Art. 20 – I nove Assessori eletti si riuniscono entro due settimane dalla loro elezione e procedono, a scrutinio segreto, all'attribuzione dei seguenti incarichi:

- Presidente;
- Vice Presidente;
- Un Assessore alle finanze addetto alla contabilità e cassa (Tesoriere);
- Un Assessore addetto alla segreteria (Segretario);
- Un Assessore addetto alla Biblioteca (Responsabile della Biblioteca);
- Uno o più Assessori addetti ai Musei e Quadreria;
- Un Assessore addetto al patrimonio immobiliare;
- Due Assessori consulenti
- Fissa il giorno delle adunanze, ordinarie e straordinarie dell'Assemblea degli Associati e definisce l'Ordine del Giorno da trattare:

- Predisporre il progetto di bilancio consuntivo e preventivo;
- Propone, quando occorra, le modifiche al presente Statuto e predisporre progetti di regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
- Assume le deliberazioni per stare in giudizio;
- Propone all'approvazione dell'Assemblea degli Associati, l'accettazione di eredità, lasciti e donazioni, l'alienazione o l'acquisto di beni immobili o di diritti reali immobiliari nonché di beni mobili di particolare pregio, la concessione di ipoteche esclusivamente a garanzia di debiti dell'Associazione e la stipula di mutui, curandone l'attuazione;
- Assume, sospende e licenzia il personale dipendente;
- Nomina i membri di competenza dell'Associazione nelle Amministrazioni delle Opere Pie e di altri enti, in conformità allo Statuto dei medesimi, informandone la successiva Assemblea;
- Delibera su tutti gli atti che riguardano il patrimonio mobiliare e immobiliare proprio o da amministrare;
- Delibera i propri regolamenti interni strettamente operativi.
- Rappresenta l'associazione e cura l'esecuzione delle delibere assunte dall'Ufficio di Presidenza e ne dirige le adunanze;
- Presiede l'Assemblea degli Associati e l'Ufficio di Presidenza e ne dirige le adunanze;
- Cura la trascrizione, ove necessario, degli atti di acquisto e le rinnovazioni in tempo utile delle iscrizioni ipotecari e in generale gli adempimenti di legge;
- Cura la regolare tenuta degli inventari, l'esatta tenuta dei registri e il buon andamento degli uffici;
- Stipula i contratti deliberati dall'Assemblea degli Associati e dall'Ufficio di Presidenza, rappresenta l'Associazione davanti a terzi e in giudizio, sia essa attrice o convenuta, e compie gli atti conservativi dei diritti della Società;
- Cura l'applicazione dei contratti di lavoro, riferendone all'Ufficio di Presidenza in occasione della prima adunanza.
- Cura il servizio di esazione e tesoreria, la contabilità e i bilanci dell'Associazione nonché le eventuali amministrazioni patrimoniali fiduciarie rendendone conto all'Ufficio di Presidenza e all'Assemblea degli Associati.

Nella riunione gli Assessori concordano l'attribuzione degli altri incarichi, tenendo conto della disponibilità e propensione manifestata da ognuno di essi.

Verranno incaricati almeno:

Un Assessore non può ricoprire più di uno dei suddetti incarichi.

Agli Assessori potranno essere assegnati, anche in riunioni successive, incarichi, anche temporanei, che l'Ufficio di Presidenza ritenga necessari per il corretto funzionamento dell'Associazione.

Se sorgono controversie per l'attribuzione degli incarichi, queste sono risolte con votazione segreta.

Su richiesta scritta di almeno 4 assessori deve essere convocata entro 15 giorni una riunione straordinaria dell'Ufficio di Presidenza, al solo scopo di procedere ad una revisione dell'attribuzione degli incarichi, compresi quelli di Presidente e di Vice Presidente.

Nel caso lo ritenga opportuno, l'Ufficio di Presidenza può assegnare mansioni e incarichi specifici a uno o più Associati, competenti e disponibili, che presteranno la loro opera a titolo gratuito e non parteciperanno alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza, se non invitati, avendo quale referente un Assessore competente.

Il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere possono abbinare con due firme abbinare l'Associazione nei confronti delle Banche, degli Istituti di Credito e delle Poste Italiane, per tutte le operazioni non di specifica competenza dell'Assemblea degli Associati secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 21 – L'Ufficio di Presidenza può dichiarare decaduto l'Assessore che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive.

Quando, per qualsiasi motivo, venga a mancare un membro dell'Ufficio di Presidenza, si procede a coprire la carica, sino alla scadenza del mandato, con una nuova nomina da parte dell'Assemblea degli associati, salvo che il mandato scada nei successivi 8 mesi.

Alla prima riunione successiva alla nomina del nuovo Assessore, e comunque non oltre due settimane, l'Ufficio di Presidenza procede all'attribuzione degli incarichi con procedura analoga a quella prevista dall'Art. 20.

Art. 22 – L'Ufficio di Presidenza esercita tutte le attribuzioni relative alla gestione dell'Associazione e delibera su tutti gli affari che non siano di competenza dell'Assemblea degli Associati. In particolare:

Art. 23 – L'Ufficio di Presidenza è convocato dal Presidente o su richiesta scritta e motivata di almeno tre Assessori.

L'Ufficio di Presidenza è legalmente costituito con la presenza di almeno cinque Assessori.

Tutte le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti. In caso di parità, il voto espresso da colui che presiede la riunione equivale a due voti .

Le delibere relative a persone sono assunte con votazione segreta.

I verbali delle adunanze, redatti dal Segretario, firmati dallo stesso e dal Presidente, sono approvati nella successiva adunanza, quindi trascritti sull'apposito registro e pubblicati sul sito Internet **dell'Associazione.**

Art. 24 – Il Presidente:

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi, per la sola amministrazione ordinaria, dall'Assessore con maggiore anzianità, la sostituzione spetta all'Assessore più anziano di età.

Art. 25 – L'Assessore alle finanze (Tesoriere)

COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 26 – Il Collegio dei Sindaci è organo di controllo dell'Associazione, con il compito di:

- Controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione;

- Controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture. Alla fine di ciascun esercizio, i Sindaci predispongono un'apposita relazione di accompagnamento ai bilanci, nella quale espongono all'Assemblea degli Associati le risultanze delle verifiche effettuate in corso d'anno.

Il Collegio dei Sindaci è composto da 3 membri Effettivi e da due Sindaci Supplenti nominati da un'Assemblea Ordinaria degli Associati fra gli Associati stessi con i requisiti previsti dalla legge.

La carica di membro del collegio dei Sindaci è incompatibile con ogni altra carica sociale.

I membri del collegio durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. La decadenza, per qualsiasi ragione, dell'Ufficio di Presidenza non implica la decadenza del Collegio dei Sindaci.

I membri sono eletti con le modalità previste per l'Ufficio di Presidenza dall'Art. 19.

Il membro del Collegio che senza giustificato motivo non interviene a tre sedute consecutive decade automaticamente dalla carica.

Quando, per qualsiasi motivo, venga a mancare un membro del Collegio dei Sindaci l'Ufficio di Presidenza procede a ricoprire la carica, sino alla scadenza del mandato, con il Sindaco Supplente più anziano.

Il Collegio dei Sindaci è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza tra i suoi membri effettivi e dura in carica per il mandato in corso.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 27 – il Collegio dei Probiviri dirime le controversie fra gli Organi dell'Associazione e gli Associati e irroga le sanzioni disciplinari dell'ammonimento, della censura, della sospensione e della revoca. Contro dette sanzioni disciplinari l'Associato può ricorrere all'Assemblea che decide a maggioranza.

Il Collegio dei Probiviri può essere adito da un Organo dell'Associazione o da almeno cinque associati.

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi e da due membri supplenti nominati da un'Assemblea Ordinaria degli Associati fra gli Associati stessi.

La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con ogni altra carica sociale.

I membri del Collegio durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. La decadenza, per qualsiasi ragione dell'Ufficio di Presidenza non implica la decadenza del Collegio dei Probiviri.

I membri sono eletti con le modalità previste per l'Ufficio di Presidenza dall'Art. 19.

Il membro del Collegio che senza giustificato motivo non interviene a tre sedute consecutive decade automaticamente dalla carica.

Quando, per qualsiasi motivo, venga a mancare un membro del Collegio dei Probiviri, l'Ufficio di Presidenza procede a ricoprire la carica, sino alla scadenza del mandato, con il membro Supplente più anziano.

Il Collegio dei Probiviri è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza tra i suoi componenti effettivi e dura in carica per il mandato in corso.

NORME GENERALI

Art. 28 – L'Associazione non può distribuire, nemmeno in modo indiretto, avanzi di gestione o fondi, riserve o capitale, durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In caso di avanzo di gestione l'Associazione dovrà effettuare il reinvestimento dello stesso a favore di attività istituzionali previste dallo statuto.

Art. 29 – In caso di scioglimento, cessazione o soppressione dell'Associazione, il suo patrimonio residuo deve essere devoluto, su indicazione dell'Assemblea degli Associati, a Ente o Associazione con finalità analoghe a quelle perseguite dall'Associazione, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Chiavari, 28 novembre 2009